

Il giorno 20 del mese di maggio duemilaventiquattro alle ore 09:10 in via straordinaria, in modalità telematica, ai sensi della D.G.R. n. 1-4817 del 31 marzo 2022 si è riunita la Giunta Regionale con l'intervento di Fabio Carosso Presidente e degli Assessori Chiara Caucino, Elena Chiorino, Marco Gabusi, Luigi Genesio Icardi, Matteo Marnati, Vittoria Poggio, Andrea Tronzano con l'assistenza di Roberta Bufano nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori Maurizio Raffaello MARRONE - Marco PROTOPAPA - Fabrizio RICCA

#### **DGR 17-8610/2024/XI**

#### **OGGETTO:**

Legge 238/2016, articolo 35, comma 1, lettera d). Disposizioni, a modifica del punto 3 del dispositivo della DGR n. 24-252 del 29 giugno 2010, come riformulato dalla DGR n. 17-4553 del 21 gennaio 2022, sulla resa ettaro riferita all'aggiunta dello sciroppo zuccherino e dello sciroppo di dosaggio per la presa di spuma, esclusivamente dei vini spumanti DOCG Brachetto d'Acqui, DOCG Asti e tipologia Piemonte Brachetto della DOC Piemonte.

A relazione di: (Protopapa), Carosso

- l'articolo 35 (Disciplinari di produzione), lettera d), della legge 12 dicembre 2016, n. 238 "*Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino*" sancisce, che: "... *Fatte salve disposizioni più restrittive previste dai disciplinari per i vini spumanti, per i vini frizzanti e per i vini liquorosi la resa di vino ad ettaro è riferita alla partita di vino base destinato all'elaborazione. L'aggiunta del mosto concentrato e del mosto concentrato e rettificato per la presa di spuma dei vini frizzanti e l'aggiunta dello sciroppo zuccherino per la presa di spuma dei vini spumanti, nonché l'aggiunta dello sciroppo di dosaggio per i vini spumanti, è aumentativa di tale resa. In assenza di disposizioni specifiche del disciplinare, le regioni e le provincie autonome possono definire con proprio provvedimento condizioni di resa diverse rispetto a quanto stabilito nella presente lettera*";

- la medesima legge 238/2016, all'articolo 39 (Gestione delle produzioni), disciplina le procedure in capo alle Regioni per gestire le produzioni di cui al suddetto articolo 35, comma 1, lettera d);

- con DGR n. 24-252 del 29 giugno 2010, si stabiliva che: "*per la produzione dei vini dei disciplinari di*

*produzione della DOCG Brachetto e della DOCG Asti e per la tipologia Spumante Piemonte Brachetto della DOC Piemonte, l'aggiunta del mosto concentrato e del mosto concentrato rettificato per la presa di spuma dei vini frizzanti e l'aggiunta dello sciroppo zuccherino e dello sciroppo di dosaggio per la presa di spuma dei vini spumanti non è aumentativa della resa di vino ad ettaro riferita alla partita di vino base (cuvée)";*

- con DGR 17-4553 del 21 gennaio 2022 si stabiliva che, "ai sensi dell'articolo 35, lettera d), della legge n. 238/2016 ed in sostituzione del punto 3 del dispositivo della DGR 24-252 del 29 giugno 2010 , per la produzione dei vini della DOCG Brachetto e della DOCG Asti e per la tipologia Spumante Piemonte Brachetto della DOC Piemonte, l'aggiunta del mosto concentrato e del mosto concentrato rettificato e l'aggiunta dello sciroppo zuccherino e dello sciroppo di dosaggio per la presa di spuma dei vini spumanti fosse aumentativa della resa di vino ad ettaro riferita alla partita di vino base destinato all'elaborazione, ad esclusione delle produzioni per cui fosse stata disciplinata con atto amministrativo la riduzione della resa definita nel disciplinare di produzione".

Preso atto che:

- in data 22 gennaio 2024 il Consorzio Tutela Vini d'Acqui inviava a mezzo PEC formale richiesta di riforma della suddetta DGR 17-4553 del 21 gennaio 2022;

- in data 24 febbraio 2024 il Consorzio Barbera d'Asti e Vini del Monferrato inoltrava anch'esso richiesta di riforma della medesima DGR;

- entrambe le richieste sono motivate in relazione al calo degli imbottigliamenti negli anni 2022 e 2023. Il calo dei volumi di imbottigliato rappresenta il trend negativo delle vendite delle due denominazioni. Nonostante l'applicazione della misura di distillazione per la campagna 2022/ 2023 la risoluzione delle giacenze del prodotto non è avvenuta.

Dato atto che, in esito alle verifiche effettuate dalla Direzione regionale Agricoltura e Cibo, Settore "Produzioni agrarie e zootecniche", risulta che:

- la permanenza dei criteri finora applicati, previsti dalla DGR n. 17-4553 del 21 gennaio 2022, in relazione alle produzioni degli spumanti della DOCG Brachetto d'Acqui e della DOC Piemonte Brachetto, avrebbe implicazioni negative sugli equilibri di mercato della produzione, essendo venuta a mutare la situazione di fatto;

- al contrario, in relazione alla denominazione DOCG Asti non sono invece mutate le condizioni, su cui aveva trovato fondamento DGR n. 17-4553 del 21 gennaio 2022 in relazione alle denominazioni con resa di vino base ridotta disciplinata con atto amministrativo regionale.

Preso atto che nella riunione del Tavolo vitivinicolo, dei vini aromatizzati e delle bevande spiritose, istituito con DGR n. 51-808 del 20 dicembre 2019 e riformato con D.G.R. n. 10-3894 del 8 ottobre 2021, tenutasi in data 8 marzo 2024, come da verbale agli atti della Direzione regionale Agricoltura e Cibo, i soggetti presenti hanno concordato che:

- in relazione alla DOCG Brachetto d'Acqui e della DOC Piemonte Brachetto tipologia spumante, l'aggiunta del mosto concentrato e del mosto concentrato rettificato e l'aggiunta dello sciroppo zuccherino e dello sciroppo di dosaggio per la presa di spuma dei vini spumanti, non debbano essere considerate aumentative della resa del vino base;

- per la denominazione DOCG Asti, non sono invece mutate le condizioni su cui aveva trovato fondamento DGR n. 17-4553 del 21 gennaio 2022 in relazione alle denominazioni con resa di vino base ridotta disciplinata con atto amministrativo regionale.

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto di mero indirizzo.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso,

sulla base delle considerazioni sopra espresse la Giunta Regionale con voti unanimi

### **DELIBERA**

1. di stabilire che, ai sensi dell'articolo 35, lettera d), della legge n. 238/2016 ed in sostituzione del punto 3 del dispositivo della DGR n. 24-252 del 29 giugno 2010, come riformulato dalla DGR n. 17-4553 del 21 gennaio 2022, a partire dall'approvazione del presente provvedimento, esclusivamente per la produzione dei vini della DOCG Brachetto e per la tipologia Spumante Piemonte Brachetto della DOC Piemonte, l'aggiunta del mosto concentrato e del mosto concentrato rettificato e l'aggiunta dello sciroppo zuccherino e dello sciroppo di dosaggio per la presa di spuma dei vini spumanti non siano aumentative della resa di vino ad ettaro riferita alla partita di vino base destinato all'elaborazione;

3. che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato.

Avverso alla presente deliberazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello statuto e dell'articolo 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22.